

## CCNL: UN ARTICOLO AL MESE

Siamo tutti coscienti dell'importanza - si potrebbe quasi dire della "sacralità" - che riveste il "riposo settimanale" nell'economia del rapporto di lavoro. Questi concetti ovviamente valgono anche per il rapporto di lavoro domestico ed il contratto collettivo in proposito si esprime in termini chiari e tassativi. Molto spesso però, soprattutto nel caso della convivenza, si scivola su questi principi e si finisce per richiedere prestazioni che in pratica annullano la tassatività della norma.

Ricordiamoci peraltro che la rigidità del principio è stata di recente ribadita dal D. Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, dove, all'art. 9, testualmente si legge: "Il lavoratore ha diritto ogni 7 giorni a un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero...".

Per quanto riguarda il dettato contrattuale ci pare che esso sia molto chiaro e non necessiti di particolari commenti, per cui ci limitiamo a riportarne integralmente il testo:

Art. 16. - Riposo Settimanale  
Il riposo settimanale è di 36 ore: deve

### CLANDESTINI: SOLO RISCHI PER I DATORI DI LAVORO

I noti avvenimenti di quest'estate (il rapimento di un bimbo da parte della baby sitter peruviana, la richiesta del riscatto, la pronta liberazione, l'imputazione, infine, ai genitori del rapito del reato di "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina" essendo la peruviana senza permesso di soggiorno) devono far riflettere tutto il mondo dei datori di lavoro domestico.

Sovente capita infatti che quando si cerca qualcuno cui affidare i bambini o gli anziani - spinti dalla fretta e dalla necessità - si sorvola su quello che dovrebbe essere il requisito principale del candidato straniero e cioè il permesso di soggiorno. Succede a quasi tutti i potenziali datori di lavoro domestico di esaminare un aspirante lavoratore che confessa di essere clandestino.

Orbene non si dovrebbero avere dubbi: il candidato è da scartare sulla base della primaria considerazione che ha già violato - ed è la sua stessa presenza che lo comprova - le nostre leggi e quindi, se lo ha fatto una volta, potrebbe violarle di nuovo ed i fatti di cronaca accaduti ad Albissola stanno lì a dimostrarlo.

*essere goduto per 24 ore di domenica, mentre le residue 12 ore possono essere godute in qualsiasi altro giorno della settimana, concordato tra le parti, nel quale il lavoratore presterà la propria attività per un numero di ore non superiore alla metà di quelle che costituiscono la durata normale dell'orario di lavoro giornaliero. Qualora vengano effettuate prestazioni nelle 12 ore di riposo non domenicale, esse saranno retribuite con la retribuzione globale di fatto maggiorata del 40%, a meno che tale riposo non sia goduto in altro giorno della stessa settimana diverso da quello concordato ai sensi del precedente comma. Il riposo settimanale è irrinunciabile. Qualora fossero richieste prestazioni di lavoro per esigenze imprevedibili e che non possano essere altrimenti soddisfatte sarà concesso un uguale numero di ore di riposo non retribuito nel corso della giornata con la maggiorazione del 60% della retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore professi una fede religiosa che preveda la solennizzazione in giorno diverso dalla domenica, le parti potranno accordarsi sulla sostituzione, a tutti gli effetti contrattuali, della domenica con altra giornata; in difetto di accordo, sarà data integrale applicazione ai commi precedenti.*

## Le figure professionali in rassegna LA BABY SITTER

Quando si parla di assistenti all'infanzia o più comunemente di baby sitter si pensa generalmente a persone che siano disponibili ad un lavoro precario, da loro stesse considerato tale, e "provvisorio", in attesa di un'occupazione stabile, per di più di diversa natura. In effetti questo non è uno stereotipo immaginario, ma corrisponde pienamente alla realtà; la baby sitter è sì una figura professionale, ma di fatto si tratta di una ragazza (l'attività è al 95% femminile) che studia oppure è in attesa di occupazione e che "si da da fare" per guadagnare qualche cosa in attesa appunto di una sistemazione. I tempi però stanno cambiando e i genitori stanno prendendo coscienza del fatto che affidare i propri figli ad assistenti improvvisati può essere rischioso per una molteplicità di ragioni che è inutile elencare; diventano quindi sempre più pretenziosi e di conseguenza anche le lavoratrici incominciano a

## GIURISPRUDENZA NON È REATO ASSUMERE UN SOLO CLANDESTINO?

Il Giudice del Tribunale di Treviso ha proposto un'interpretazione strettamente letterale dell'art. 22, co.10, del D. L.vo n° 286/98, così come modificato dall'art. 18 della Legge Bossi - Fini. Il magistrato precisa che il comportamento sanzionato dal legislatore viene descritto ed individuato impiegando il termine "lavoratori stranieri" e quindi un termine espresso al plurale. Tenendo presente che le regole proprie dell'interpretazione delle norme penali non consentono un'interpretazione analogica, ma impongono un'interpretazione secondo il principio di tassatività, ne consegue che si possa punire solo il comportamento che corrisponde esattamente con la descrizione del comportamento sanzionato nella norma penale. L'art. 24, co. 6, della medesima legge che sanziona l'assunzione di "uno o più cittadini stranieri irregolari per lavori di carattere stagionale" conferma la volontà del legislatore di evidenziare con la diversità terminologica due fattispecie diverse.

Un'interpretazione sicuramente originale e innovativa che porterà ad una serie di analisi e riflessioni sull'argomento, in attesa di una pronuncia della Cassazione in merito. Ma già le forze politiche promotrici della Legge Bossi - Fini hanno promesso una modifica della legge.

